GLI INTERVENTI ISPETTIVI ANTIRICICLAGGIO

Pianificazione, modalità operative, procedure di contestazione
e verbalizzazione. Casi pratici

10 NOVEMBRE 2026

Cap. Eduardo Resta

PROGRAMMA DELL'INTERVENTO

01	**Finalità e pianificazione**	Rischio, tipologie di intervento, selezione
02	**Esecuzione e accertamenti**	Poteri, accesso, documenti, campionamento
03	**Obblighi sostanziali**	Adeguata verifica, astensione, conservazione e SOS
04	**Risultanze e sanzioni**	Verbali, qualificazione, contestazione, garanzie
05	**Casi pratici**	Lettura degli elementi e criteri di accertamento

RAPPORTO ANNUALE UIF 2025

SOS ricevute: confronto 2024–2025 | Prime evidenze gennaio–aprile 2026

162.059

SOS ricevute nel 2025

+11,5% rispetto al 2024

61.094

SOS ricevute: gennaio–aprile 2026

+14,5% rispetto a gennaio–aprile 2025

Segnalazioni per categoria — estratto tav. 1.2

Segnalante	2024	2025	Var. %
Banche e Poste	74.644	94.669	+26,8%
Professionisti (totale)	10.345	10.399	+0,5%
Commercialisti, esperti contabili e consulenti lavoro[1]	**266**	**275**	**+3,4%**
Notai e Consiglio Naz. Notariato	9.960	10.000	+0,4%

Distribuzione territoriale — estratto tav. 1.3

Regione	2024	2025	Var. %
Piemonte	**8.041**	**8.871**	**+10,3%**
Lombardia	27.832	31.552	+13,4%
Campania	15.981	20.942	+31,0%
Lazio	14.615	15.814	+8,2%

[1] Categoria UIF: dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro (non solo commercialisti).

Fonte: UIF, Rapporto annuale 2025 (maggio 2026), § 1.1 e tavole 1.1–1.3, pp. 11–13.

COLLABORAZIONE ATTIVA

Qualità e tempestività delle SOS | Rapporto annuale UIF 2025

461
Nuove iscrizioni Infostat-UIF
384 nel 2024; 268 professionisti

18,9%
SOS a rischio basso o nullo
20,4% nel 2024; classi A e B

55,2%
SOS entro un mese
Professionisti: 80% entro 30 giorni

Come interpretare i dati

Minore quota di SOS a basso rischio e maggiore tempestività sono segnali favorevoli, non una misura esaustiva della qualità.

Implicazione per i soggetti obbligati

La collaborazione attiva richiede valutazioni motivate, segnalazioni pertinenti e tempestive. Il numero delle SOS, da solo, non dimostra né la qualità né la correttezza dell'adempimento.

Fonte: UIF, Rapporto annuale 2025, § 1.2, p. 14; percentuali riportate dalla UIF.

INTERVENTI ISPETTIVI

FINALITÀ E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Verificare l'osservanza degli obblighi del D.Lgs. 231/2007
per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Valutazione del rischio
(art. 15)

Presìdi e procedure di mitigazione
(art. 16)

Adeguata verifica della clientela
(artt. 17 e ss.)

Conservazione dei dati
(artt. 31–32)

Operazioni sospette — SOS
(art. 35)

Astensione
(art. 42)

Contante e comunicazione infrazioni
(artt. 49 e 51)

INTERVENTI ISPETTIVI

ISPEZIONI E CONTROLLI

ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO	CONTROLLO ANTIRICICLAGGIO
Esame esteso e approfondito della posizione del soggetto obbligato e dell'osservanza degli adempimenti antiriciclaggio.	Accertamento circoscritto a specifici obblighi, rapporti, operazioni o prestazioni professionali.
Organizzazione, procedure e posizioni della clientela selezionate.	Posizioni o condotte individuate, anche sulla base di elementi informativi disponibili.

INTERVENTI ISPETTIVI

POTERI ESERCITABILI NELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA

01 POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA	D.Lgs. 68/2001: accessi, ispezioni, verificazioni e rilevazioni, secondo i poteri applicabili.
02 POLIZIA VALUTARIA	D.P.R. 148/1988: indagini finanziarie e acquisizione di informazioni, nei casi previsti.
03 ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI	Accesso nei casi di legge: art. 37, co. 4, D.L. 223/2006 (e art. 7 D.P.R. 605/1973).

ART. 11, CO. 4 — D.LGS. 109/2007

Per gli specifici compiti sul finanziamento del terrorismo richiama i poteri del D.Lgs. 68/2001 e della normativa valutaria.

ART. 2, CO. 4 — D.LGS. 68/2001

Nell'esercizio dei pertinenti compiti richiama gli artt. 32–33 D.P.R. 600/1973 e 51–52 D.P.R. 633/1972.

ART. 9, CO. 4 — D.LGS. 231/2007

Nucleo speciale: controlli anche con poteri valutari, delegabili ai reparti GdF; approfondimenti SOS della UIF.

ART. 9, CO. 5 — D.LGS. 231/2007

Guardia di Finanza: accerta e contesta o trasmette violazioni; altri controlli sui soggetti previsti dalla norma.

INTERVENTI ISPETTIVI

ACCESSO PRESSO LO STUDIO: POTERI E GARANZIE

01 FONTE E TITOLO DEL POTERE

Polizia economico-finanziaria (D.Lgs. 68/2001): accessi, ispezioni, verificazioni e rilevazioni;
Polizia valutaria (D.P.R. 148/1988): indagini finanziarie e informazioni;
Archivio dei rapporti finanziari: accesso nei casi previsti (art. 37, co. 4, D.L. 223/2006).

02 LOCALI E PRESENZE

Locali professionali, promiscui e abitativi: condizioni diverse. Nello studio, titolare o delegato quando si applica l'art. 52 D.P.R. 633/1972.

03 AUTORIZZAZIONI E LIMITI

Autorizzazioni nei casi previsti; segreto professionale, ricerche e apertura coattiva richiedono garanzie specifiche.

04 TRACCIA DELLE OPERAZIONI

Identità dei presenti, richieste, risposte, documenti e attività effettivamente compiute.

Art. 9 D.Lgs. 231/2007; art. 2, co. 4, D.Lgs. 68/2001; art. 52 D.P.R. 633/1972.

INTERVENTI ISPETTIVI

CONTROLLI PRELIMINARI: ORGANIZZAZIONE

01 STRUTTURA E RUOLI

Attività svolta, sedi, professionisti, deleghe e responsabilità interne.

02 AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

Documento ex art. 15: rischio inerente, vulnerabilità, misure di mitigazione e aggiornamento.

03 PRESÌDI E PROCEDURE

Misure ex art. 16, controlli interni e processi di adeguata verifica, SOS e conservazione.

04 FORMAZIONE E DOCUMENTI

Formazione, diffusione delle istruzioni e reperibilità di registrazioni e fascicoli.

La verifica è proporzionata a natura, dimensioni e organizzazione dello studio (CNDCEC, RT 2025).

INTERVENTI ISPETTIVI

CAMPIONAMENTO E ACQUISIZIONE DOCUMENTALE

SELEZIONE DELLE POSIZIONI

- Elenco incarichi e date di conferimento
- Fattori soggettivi e oggettivi di rischio
- PEP, trust e strutture opache, ove pertinenti
- Campione tracciabile

ESIBIZIONE E RISCONTRI

- Fascicoli cartacei, digitali o misti
- Evidenza dell'acquisizione e delle date
- Documenti pertinenti al periodo
- Distinguere esibizione e ricerca

EVENTUALE AMPLIAMENTO Nuovi elementi possono motivare ulteriori richieste e la revisione del campione.

Le situazioni a rischio sono criteri di selezione, non prove automatiche di violazione.

INTERVENTI ISPETTIVI

CONTROLLI DI MERITO SUGLI OBBLIGHI

01 ADEGUATA VERIFICA	02 CONSERVAZIONE	03 VALUTAZIONE SOS
Presupposti, dati identificativi, titolare effettivo, rappresentanza, scopo e natura della prestazione.	Completezza, durata, integrità, accessibilità e ricostruibilità della prestazione e delle operazioni.	Anomalie conosciute, istruttoria, motivi della decisione e percorso verso la SOS o l'esclusione.

RISCONTRI E CHIARIMENTI DEL PROFESSIONISTA
Confrontare fascicoli, procedure e verbalizzare le dichiarazioni.

La sola attribuzione di un indice di rischio NON dimostra tutti gli adempimenti di adeguata verifica.

VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE

01 OPERAZIONI E CRONOLOGIA

Data, luogo, soggetti presenti, attività compiute e verifiche effettuate.

02 DOCUMENTI E RICHIESTE

Atti richiesti, esibiti, acquisiti, non prodotti e relativi esiti.

03 RISPOSTE DELLA PARTE

Dichiarazioni, chiarimenti, integrazioni e osservazioni pertinenti.

04 ESITO E DISTINZIONI

Riscontro regolare, possibile violazione o elementi di reato: qualificazioni da verificare.

Il verbale delle operazioni giornaliero non coincide con l’atto di contestazione della violazione.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

QUANDO SORGE L'OBBLIGO E COME SI ASSOLVE

D.Lgs. 231/2007 — artt. 17–19 e 22

PRESUPPOSTI — ART. 17

INCARICO / RAPPORTO	OPERAZIONE OCCASIONALE	SOSPETTO / DUBBI
Conferimento di incarico professionale o instaurazione di rapporto continuativo.	Operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere. (art. 1, co. 2, lett. z)	Sospetto di riciclaggio/FDT o dubbi su veridicità e adeguatezza dei dati.

CONTENUTO DELL'OBBLIGO — ART. 18

IDENTIFICAZIONE	TITOLARE EFFETTIVO	SCOPO E NATURA	CONTROLLO COSTANTE
Cliente ed esecutore; verifica dell'identità e dei poteri di rappresentanza.	Identificazione e verifica dell'identità con misure proporzionate al rischio.	Informazioni sulla prestazione e valutazione della relativa coerenza.	Aggiornamento delle informazioni e verifica dell'operatività, ove applicabile.

Verifica ispettiva: individuare il presupposto dell'obbligo, le attività eseguite e i riscontri documentali.

Fonte: D.Lgs. 231/2007, artt. 17–19 e 22 · Restano ferme le esclusioni specifiche previste dall'art. 17, co. 7.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

DAL RISCHIO DEL CLIENTE ALLE MISURE DI VERIFICA

Regola tecnica CNDCEC n. 2 (16 gennaio 2025)

RISCHIO INERENTE	30 %
Categoria della prestazione professionale	

RISCHIO SPECIFICO	70 %
Caratteristiche del cliente e dell'incarico	

RISCHIO EFFETTIVO = (INERENTE × 30%) + (SPECIFICO × 70%)

ESITO DELLA VALUTAZIONE

NON SIGNIFICATIVO	POCO SIGNIFICATIVO	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	MOLTO SIGNIFICATIVO
Regola di condotta[1] / semplificata	**Semplificata**	**Ordinaria**	**Rafforzata**

[1] Per le prestazioni della Tabella 1 CNDCEC; negli altri casi di rischio non significativo: semplificata. Restano ferme le ipotesi legali di rafforzata.

Fonti: Regole tecniche CNDCEC 2025, RT n. 2, §§ 2.1–2.5; Indicazioni operative CNDCEC, marzo 2026.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

MISURE SEMPLIFICATE: COME SI APPLICANO

D.Lgs. 231/2007, art. 23 · Regola tecnica CNDCEC n. 2, § 2.4

PRESUPPOSTO: basso rischio concretamente valutato. La semplificazione non è un esonero.

1 IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Dichiarazione ex art. 22 per cliente, esecutore e legale rappresentante; acquisire la copia del documento d'identità del cliente.

2 TITOLARE EFFETTIVO

Identificazione mediante dichiarazione del cliente ex art. 22, nei limiti e alle condizioni della Regola tecnica.

3 CONTROLLO COSTANTE

Cadenza più dilazionata (es. triennale per rapporti continuativi); dichiarazione, visura o documenti equivalenti.

IN SEDE ISPETTIVA: verificare la motivazione del basso rischio e la coerenza delle misure applicate.

NO misure semplificate in presenza di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Fonte: Regole tecniche CNDCEC 2025, RT n. 2, § 2.4 · Art. 23 D.Lgs. 231/2007.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Presupposti, effetti ed eccezioni

D.Lgs. 231/2007, art. 42 · CNDCEC 2026, modello AV.6

COMMA 1 — REGOLA GENERALE	COMMA 2 — CASI SPECIFICI	COMMA 3 — ESENZIONE LIMITATA
Impossibilità oggettiva di completare gli adempimenti ex art. 19, co. 1, lett. a), b) e c): astensione dal rapporto, dalla prestazione o dall'operazione. Valutazione autonoma dell'eventuale SOS.	Per le entità e le condizioni espressamente indicate dalla norma, aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio: non instaurare o proseguire, ovvero porre fine al rapporto o alla prestazione.	L'esonero dei professionisti dal comma 1 opera per esame della posizione giuridica, difesa e rappresentanza nel procedimento giudiziario o in relazione ad esso.

L'astensione non equivale automaticamente a una SOS: occorre una distinta valutazione ai sensi dell'art. 35.

Art. 42, commi 1–3 · Indicazioni operative CNDCEC 2026 (modello AV.6)

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Divieto di trasferimento e comunicazione delle infrazioni

D.Lgs. 231/2007, artt. 49 e 51 · Verifiche antiriciclaggio

ART. 49 — DIVIETO

Vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante e titoli al portatore di valore complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, salve le eccezioni normative. Valutare anche il frazionamento.

ART. 51 — COMUNICAZIONE

Se il soggetto obbligato, nell'esercizio dell'attività, ha notizia delle infrazioni previste dall'art. 51, co. 1, ne riferisce al MEF entro 30 giorni.

Per il trasferimento già segnalato come SOS ai sensi dell'art. 35 opera l'eccezione dell'art. 51, comma 3.

La violazione delle limitazioni del contante e il sospetto di riciclaggio sono profili distinti.

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Che cosa conservare e per quanto tempo

D.Lgs. 231/2007, art. 31 · Regola tecnica CNDCEC n. 3 (2025)

DOCUMENTI DA CONSERVARE	INFORMAZIONI RICOSTRUIBILI
Copia dei documenti acquisiti per l’adeguata verifica del cliente. Originale o copia con efficacia probatoria delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni.	Data dell’incarico; dati del cliente, esecutore e titolare effettivo; scopo e natura. Per le operazioni: data, importo, causale e mezzi di pagamento. Consultazione dei registri, ove effettuata.

DURATA: 10 ANNI dalla cessazione del rapporto/prestazione o dall’esecuzione dell’operazione occasionale.

In ispezione conta la possibilità di ricostruire la prestazione e reperire la documentazione pertinente.

Per i mezzi di pagamento: specificità dell’operazione/prestazione secondo la Regola tecnica n. 3.

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Requisiti del sistema: integrità, storicità e accessibilità

D.Lgs. 231/2007, art. 32 · Modifica D.Lgs. 122/2026 · Regola tecnica CNDCEC n. 3

ACCESSIBILITÀ

Disponibilità completa e tempestiva per le autorità di cui all'art. 21-bis, co. 1, lett. a) e b).

ACQUISIZIONE TEMPESTIVA

Acquisizione con data: art. 32, co. 2, lett. b); termine di riferimento di 30 giorni nei casi previsti.

INTEGRITÀ E STORICITÀ

Prevenire perdite; impedire alterazioni; assicurare chiarezza, completezza e storia delle informazioni.

SUPPORTI AMMESSI

Conservazione cartacea, informatica o mista. La data può risultare anche da un riepilogo del fascicolo.

I 30 giorni dell'art. 32 NON sono una proroga generale per eseguire l'adeguata verifica.

Rinvio aggiornato: art. 21-bis dopo il 23 luglio 2026 · RT CNDCEC n. 3, §§ 3.1–3.3.

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Presupposti e tempestività dell’obbligo

D.Lgs. 231/2007, art. 35 · Istruzioni UIF 18 dicembre 2025

QUANDO SORGE L’OBBLIGO

Conoscenza, sospetto o motivi ragionevoli per sospettare riciclaggio, finanziamento del terrorismo o provenienza criminosa dei fondi.

NESSUNA SOGLIA GENERALE

Il sospetto dipende dal contesto soggettivo e oggettivo, non dal superamento di un importo minimo.

QUALI OPERATIVITÀ

Operazioni in corso, eseguite o tentate. Rilevano anche operatività rifiutate o interrotte, nei casi pertinenti.

QUANDO INVIARE

Senza ritardo; prima dell’operazione se applicabile, ferme le eccezioni previste dall’art. 35, comma 2.

La SOS è una valutazione autonoma: non richiede l’accertamento di un reato.

Art. 35, commi 1–3 · Istruzioni UIF, Parte Prima, sezioni I, IV e VI

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Dall’anomalia alla decisione motivata

Provvedimento UIF 12 maggio 2023 · Istruzioni UIF 18 dicembre 2025

1 · INDIVIDUAZIONE	→	2 · VALUTAZIONE	→	3 · ESITO
Indicatori UIF, in particolare nn. 20 (fiscale-societario) e 21 (revisione), schemi e dati disponibili.		Verificare il contesto: fatture incoerenti, controparti ricorrenti o anomale e ragioni economiche documentate.		Se sussiste il sospetto: SOS. Se le anomalie sono giustificate: non si segnala.

Non esistono automatismi: indicatori, notizie negative, soglie o richieste delle Autorità non bastano da soli. Quando si esclude il sospetto è utile mantenere una traccia sintetica della valutazione.

Il controllo ispettivo verifica la ricostruibilità della valutazione, non soltanto l’esito.

Istruzioni UIF, Parte Prima, sezioni II–IV · Indicatori UIF applicabili dal 1° gennaio 2024

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Contenuto informativo e canali di trasmissione

D.Lgs. 231/2007, artt. 35 e 37 · Istruzioni UIF, Parte Terza

SOGGETTI E LEGAMI	OPERATIVITÀ	MOTIVI DEL SOSPETTO
Cliente, titolare effettivo, controparti e collegamenti pertinenti.	Prestazioni e operazioni rilevanti, anche tentate, con date e importi.	Ragionamento chiaro e sintetico, dati coerenti e documenti pertinenti.

Invio tramite Infostat-UIF; per i professionisti, anche tramite il canale dell'organismo di autoregolamentazione ove previsto (art. 37).

La segnalazione deve aggiungere informazioni utili: evitare elenchi indiscriminati e ripetizioni.

Istruzioni UIF 18 dicembre 2025: Parte Terza, sezione II · Applicazione dal 1° luglio 2026

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Presìdi organizzativi e tutela della riservatezza

D.Lgs. 231/2007, artt. 37–39 · Istruzioni UIF 18 dicembre 2025, Parte Seconda

REFERENTE E PROCEDURA

In studi associati o STP è possibile un referente SOS comune, individuato fra i professionisti: resta individuale la responsabilità segnaletica. Procedure interne nei casi previsti.

RISERVATEZZA E DIVIETO

Protezione delle persone che partecipano alle valutazioni e all'invio.
Divieto di rivelare al cliente o a terzi la SOS o i relativi approfondimenti, salve le eccezioni di legge.

La SOS è distinta dalla denuncia di reato: entrambe seguono presupposti e percorsi propri.

In sede ispettiva: identificazione del referente, procedure, documenti e responsabilità individuali.

Istruzioni UIF, Parte Prima, sezioni V e IX; Parte Seconda, sezioni I–II

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Omessa SOS e possibile rilevanza penale

D.Lgs. 231/2007, art. 58 | Codice penale, artt. 648-bis e 648-ter.1

OMESSA SOS: PIANO AMMINISTRATIVO	POSSIBILE RESPONSABILITÀ PENALE
L'omissione, ove ricorrano i presupposti, è sanzionata dall'art. 58. Le fattispecie e gli importi saranno trattati nella sezione sulle sanzioni.	Richiede l'accertamento autonomo di una condotta tipica, dell'eventuale contributo concorsuale e dell'elemento soggettivo. Elemento soggettivo può essere integrato anche dal solo dolo eventuale sotto forma di "accettazione del rischio" della provenienza delittuosa del bene (**(Cass. Pen. Sez. II n. 56633/2018)***.

L'omessa SOS, di per sé, non prova il concorso nel riciclaggio.

Rilievo ispettivo: verificare fatti, operatività, informazioni disponibili e condotte del professionista.

Fonti: art. 58 D.Lgs. 231/2007; Cass. pen., Sez. II, nn. 56633/2018 e 42561/2017.
* non è necessario che il professionista abbia diretta consapevolezza della provenienza del denaro o dei beni da delitto doloso ma è sufficiente che possa rappresentarsene la eventualità, accettandone il rischio

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Il consulente e la qualificazione della condotta dell'extraneus

Cass. pen. n. 42561/2017 | n. 17235/2018 | n. 3608/2019 | n. 41024/2025

LA VALUTAZIONE DEGLI INDIZI DI CONCORSO

In sede cautelare, la mancata contestazione del reato presupposto non esclude, di per sé, gravi indizi di concorso del professionista in autoriciclaggio. Ruolo contabile, movimentazioni e omessa SOS devono essere valutati congiuntamente.
(**Cass. pen., Sez. II, n. 42561/2017**).

LA QUALIFICAZIONE PENALE DELL'EXTRANEUS

L'autore del reato presupposto può rispondere di **autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 c.p.).

Il terzo estraneo al reato presupposto, se partecipa consapevolmente alle successive condotte illecite, può rispondere di **riciclaggio** (art. 648-bis c.p.), ricorrendone tutti i presupposti (**Cass. pen., Sez. II, n. 17235/2018**).

Condotta, contributo causale e dolo devono essere accertati nel caso concreto.

La Cassazione n. 41024/2025 ribadisce l'indirizzo della n. 17235/2018.

Fonti: Cass. II, nn. 42561/2017, 17235/2018, 41024/2025; Cass. VI, n. 3608/2019.

SANZIONI PENALI

C.	CONDOTTA TIPIZZATA DALL'ART. 55	PENA PREVISTA
1	Falsificazione o utilizzo di dati e informazioni falsi nell'adeguata verifica della clientela.	Reclusione: 6 mesi–3 anni Multa: €10.000–30.000
2	Acquisizione o conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere; utilizzo di mezzi fraudolenti per pregiudicare la conservazione.	Reclusione: 6 mesi–3 anni Multa: €10.000–30.000
3	Fornitura di dati falsi o informazioni non veritiere (anche sulla posizione del cliente) da parte di chi è tenuto a renderli per l'adeguata verifica.	Reclusione: 6 mesi–3 anni Multa: €10.000–30.000
4	Violazione, da parte di chi vi è tenuto, dei divieti di comunicazione ex artt. 39, c. 1, e 41, c. 3.	Arresto: 6 mesi–1 anno Ammenda: €5.000–30.000

Art. 55, commi 1–4, D.Lgs. 231/2007 — sintesi; non ogni omissione documentale costituisce reato.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART.	VIOLAZIONE	SANZIONE AMMINISTRATIVA
56	Adeguata verifica della clientela e astensione	Ordinaria: € 2.000 Qualificata: € 2.500–50.000
57	Conservazione di dati, documenti e informazioni	Ordinaria: € 2.000 Qualificata: € 2.500–50.000
58	Omessa segnalazione di operazioni sospette (SOS)	Ordinaria: € 3.000 Qualificata: € 30.000–300.000
59	Omessa comunicazione da componenti di organi di controllo (art. 46)	Da € 5.000 a € 30.000
60	Obblighi informativi verso UIF; condotte tipizzate nelle ispezioni ex art. 5, c. 3	Da € 5.000 a € 50.000

Artt. 56–58: ipotesi qualificate se violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Restano ferme le discipline speciali, le riduzioni ex art. 67, c. 2, e le disposizioni aggiuntive dell'art. 58.

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 67, COMMA 1, D.LGS. 231/2007 | Criteri da valutare nell'applicazione della sanzione

01 GRAVITÀ E DURATA

Gravità dell'inosservanza e periodo nel quale si è protratta

02 RESPONSABILITÀ E CAPACITÀ FINANZIARIA

Grado di responsabilità (lett. b) e capacità finanziaria (lett. c) del soggetto

03 CONSEGUENZE ECONOMICHE

Vantaggio ottenuto, perdite evitate e pregiudizio a terzi, se determinabili

04 COOPERAZIONE

Livello di cooperazione con le autorità di cui all'art. 21-bis, c. 1, lett. a)

05 PRESÌDI ANTIRICICLAGGIO

Adeguatezza delle procedure di valutazione e mitigazione del rischio

06 PRECEDENTI VIOLAZIONI

Precedenti inosservanze della disciplina antiriciclaggio

ART. 67, COMMA 2 — Possibile riduzione da 1/3 a 2/3 per violazioni di minore gravità

La riduzione riguarda soltanto le sanzioni ordinarie degli artt. 56, c. 1, e 57, c. 1.

La qualificazione della violazione discende dalla fattispecie contestata, non dal solo elenco dell'art. 67.

MISURE ULTERIORI E CONSEGUENZE

Art. 66, D.Lgs. 231/2007 — oltre alla sanzione pecuniaria

01 CESSAZIONE E NON REITERAZIONE

Atti delle amministrazioni competenti per intimare di interrompere le violazioni e non ripeterle.

02 RIFLESSI DISCIPLINARI

Le violazioni qualificate possono attivare le misure dell'ordinamento professionale. Interdizione, nei casi previsti: 2 mesi–5 anni.

03 PUBBLICAZIONE

Decreti pubblicati per estratto nei casi del comma 2, con proporzionalità, limiti e differimento di cui al comma 3.

04 COMPETENZE DISTINTE

MEF, autorità di vigilanza, amministrazioni e organismi di autoregolamentazione intervengono secondo le attribuzioni rispettive.

Comma 1: violazioni «gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime».

CASI PRATICI

Violazione agli obblighi di adeguata verifica (art. 56) e omessa segnalazione di operazioni sospette (art. 58): il soggetto controllato ha disatteso a tutti gli obblighi ex art. 17 e seguenti (allo stesso infatti è stata contestata la violazione di tipo «qualificata»).
Inoltre, il professionista, nonostante fosse venuto a conoscenza dell'esistenza di un p.p. a carico di alcuni suoi clienti e che i medesimi gli avevano manifestato una condizione economico-finanziaria diversa da quella inizialmente comunicata per la stesura delle dichiarazioni IVA, ha adottato una condotta oggettivamente in contrasto con il precetto ex art. 58, omettendo l'inoltro della s.o.s..

CASI PRATICI

Violazione agli obblighi di conservazione (art. 57): il soggetto controllato, nonostante avesse acquisito informazioni idonee ad assolvere all'adeguata verifica del cliente, ha omesso di conservare la documentazione acquisita in occasione dell'avvio del rapporto professionale.

In particolare, aveva basato la propria valutazione sul bilancio acquisito, che tuttavia non risultava conservato all'interno del fascicolo del cliente né memorizzato su supporto informatico e che, pertanto, non era stato esibito il giorno dell'accesso.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Q&A